

Pubblicato il 03/01/2022

**N. 00005/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 00588/2021 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Rosalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

U.T.G. - Prefettura di Milano, Questura di Milano, non costituiti in giudizio;

**per l'annullamento**

- del provvedimento prot. numero 2020-026085, Area III bis, del Prefetto della Provincia di Milano, del 10.2.2021, notificato al ricorrente in data 10.2.2021, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 1.12.2020 avverso il provvedimento del 10.02.2020 del Questore di Milano, di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo termine.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1) Con ricorso notificato l'8 aprile 2021 e depositato il successivo 14 aprile 2021 l'esponente ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, lamentandone l'illegittimità per violazione di legge e per difetto di motivazione.

2) Si è costituito il Ministero dell'Interno.

3) Con ordinanza n. 466, del 12/05/2021, l'intestato Tribunale «*Considerato che, il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris in relazione al primo, pregnante motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata considerazione, nell'impugnata revoca, dei gravi motivi addotti da parte ricorrente a giustificazione dell'assenza – protrattasi oltre il periodo di cui all'art. 9, comma 7, lett. d) d.lgs. n. 286/1998 -, dal territorio nazionale; (...)*»;

*Ritenuto, inoltre, apprezzabile il periculum in mora allegato da parte ricorrente, siccome sotteso alla presenza del ricorrente sul territorio nazionale senza alcun titolo di soggiorno;*

*Ritenuto, infine, che la non univocità della giurisprudenza sulla questione affrontata giustifica la compensazione delle spese della presente fase», ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato e fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14-12-2021.*

4) Il 30.11.2021 l'Avvocatura erariale ha depositato una nota della Questura di Milano contenente richiesta di proroga poiché, «*In ottemperanza all'Ordinanza TAR nr. 466/2021, questo Ufficio, in data 22/7/2021, ha chiesto allo studio legale Avv. Rosalia un'integrazione documentale, al fine di procedere al riesame della posizione amministrativa del ricorrente (cfr. allegata nota del 22/7/2021). Ad oggi, nonostante i solleciti del 19/8/21 e 19/11/21, non risulta ancora depositata la documentazione richiesta, attestante l'assenza dello straniero dal territorio italiano per gravi motivi, tradotta e vidimata dall'autorità consolare italiana di stanza nel paese dove è stata rilasciata, così come previsto dalla normativa di riferimento (DPR 445/2000).*

*Pertanto, tenuto conto che il Giudice Amministrativo ha fissato la prossima camera di consiglio al giorno 14/12/2021 e che è necessario un lasso di tempo più lungo, si chiede di concedere a questa Amministrazione una proroga per il prosieguo della presente controversia.*

*Si allega nota di questo Ufficio del 22/7/2021».*

5) Il 6.12.2021 il patrocinio del ricorrente ha depositato documentazione afferente un contratto di lavoro a tempo determinato relativo all'esponente medesimo.

6) All'udienza del 14 dicembre 2021 la causa, presenti gli avvocati T. Rosalia, per la parte ricorrente, e A. Zanella, per l'Avvocatura dello Stato, è stata trattenuta in decisione.

7) Preliminarmente, il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti, di cui all'art. 73, comma 1-bis del c.p.a., per disporre il rinvio della trattazione della causa, come implicitamente richiesto da parte resistente, in ragione dell'istanza di proroga, come sopra formulata.

7.1) Si tratta, del resto, di rinvio non necessario ai fini della decisione della controversia, potendo l'Amministrazione provvedere alla conclusione del procedimento di riesame anche dopo la pubblicazione della sentenza relativa al ricorso in epigrafe.

Né, giova precisare, il riesame era imposto dall'ordinanza n. 466, del 12/05/2021, atteso che, con essa, l'intestato Tribunale ha sì sospeso il provvedimento impugnato, nelle more della definizione della causa nel merito, ma senza fare uso del cd. remand.

8) Si può, pertanto, passare all'esame del merito del gravame, rispetto al quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in sede di cognizione sommaria del ricorso.

8.1) Nel ribadire, quindi, la fondatezza del primo, pregnante motivo - con cui l'esponente ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 6 [rectius 7], lett. d) del d.lgs. n. 286/1998, a causa della mancata considerazione, nell'impugnata revoca, dei motivi addotti dall'istante a giustificazione dell'assenza dal t.n., protrattasi oltre il periodo di cui al predetto comma 7, lett. d) -, il Collegio richiama, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del c.p.a., la recente sentenza della Sezione, n. 2002, del 16.09.2021.

8.1) In definitiva, stando all'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, sussistono plurimi e concorrenti argomenti che impongono di interpretare l'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, nel senso di consentire anche allo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo, di giustificare l'assenza prolungata per oltre dodici mesi dal territorio dell'Unione [cfr., ex multis, da ultimo, anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 03-05-2021, n. 1109; id., Sez. I, 30-03-2021, n. 841 (ove si giunge alla conclusione suindicata sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio di eguaglianza sostanziale, informata alla logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, oltretutto sulla base della inammissibilità di automatismi ostativi, ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell'uomo)].

8.3) Dalle suindicate coordinate ermeneutiche discende, dunque, l'illegittimità del decreto di revoca impugnato, che ha automaticamente collegato all'assenza del ricorrente dal territorio europeo per un periodo continuativo eccedente i dodici mesi consecutivi la revoca del titolo di soggiorno, sull'erroneo presupposto che detta assenza comportasse inesorabilmente la revoca, indipendentemente dall'eventuale giustificazione addotta al riguardo dall'interessato.

9) Per le precedenti considerazioni, assorbite le censure non scrutinate, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato (e con salvezza dell'eventuale riesercizio del potere, nel rispetto della norma agendi ricavabile dalla suesposta motivazione).

10) La non univocità della giurisprudenza sulla questione dirimente giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Concetta Plantamura**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.